SENATO DELLA REPUBBLICA

– XIV LEGISLATURA –

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

386° RESOCONTO

SEDUTE DI LUNEDÌ 22 DICEMBRE 2003

TIPOGRAFIA DEL SENATO (300)

INDICE

3

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Alleanza popolare-Udeur: Misto-AP-Udeur.

GIUSTIZIA (2^a)

LUNEDÌ 22 DICEMBRE 2003 303^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente Antonino CARUSO

La seduta inizia alle ore 14.45.

CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA SEDUTA DELLA COMMISSIONE E INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO CON LA DISCUSSIONE IN SEDE DELIBERANTE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 375-B

Il presidente Antonino CARUSO avverte che la Commissione è nuovamente convocata per oggi stesso, 15 minuti dopo la conclusione dei lavori dell'Assemblea relativi ai disegni di legge bilancio e finanziaria, e che l'ordine del giorno per la nuova seduta è integrato con la discussione in sede deliberante del disegno di legge n. 375-B, recante istituzione dell'amministratore di sostegno.

La seduta termina alle ore 14,50.

304^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente Antonino CARUSO

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Saporito.

La seduta inizia alle ore 19,05.

IN SEDE DELIBERANTE

(375-B) FASSONE ed altri. – Introduzione nel libro I, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

Il PRESIDENTE avverte che, essendo stata approvata in via definitiva la legge finanziaria e stante la sussistenza delle risorse di cui all'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero della giustizia necessarie alla copertura del disegno di legge in titolo, nulla osta all'approvazione del disegno di legge in relazione al parere reso dalla 5ª Commissione permanente il 3 dicembre 2003.

Avverte altresì che sono pervenuti i pareri della 1ª e della 12ª Commissione permanente dei quali dà lettura.

Il relatore ZANCAN (Verdi-U), dopo aver sottolineato l'importanza dell'articolato in esame che, ricorda, è frutto di un iter parlamentare protrattosi anche troppo e lungo rispetto all'approvazione in prima lettura da parte del Senato, si sofferma sulle modificazioni da ultimo apportate dalla Camera dei deputati. Riferendosi all'articolo 1, fa presente che si tratta di un intervento di tipo formale. Quanto poi al nuovo articolo 404 del codice civile, introdotto dall'articolo 3 del disegno di legge, sottolinea che, rispetto al testo approvato dal Senato, è venuta meno tra i beneficiari del nuovo istituto, l'indicazione degli anziani che a causa dell'età avanzata non sono in grado di provvedere adeguatamente alla cura della propria persona o dei propri interessi, ricordando come la previsione fosse stata, a suo tempo, il frutto di un approfondito dibattito in Senato, che in tal modo viene disatteso. Si sofferma quindi sulla modifica introdotta al nuovo articolo 405 ed osserva come la previsione di un termine – pur a rigore non necessaria - potrebbe comunque risultare utile. Quanto al nuovo articolo 408 del codice civile illustra la particolare situazione di incompatibilità all'esercizio delle funzioni di amministratore di sostegno che la Camera dei deputati ha inteso prevedere per gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carica il beneficiario. Si tratta di un intervento del quale appare chiara la ratio mirando ad assicurare quella posizione di terzietà che deve avere l'amministratore di sostegno. Passando poi alla nuova formulazione dell'articolo 409 ritiene che la stessa non implichi alcuna modifica di sostanza. Qualche preoccupazione suscita invece la modifica introdotta al quarto comma dell'articolo 411 per il venir meno della norma di chiusura per la quale, per tutto quanto non espressamente previsto, la sottoposizione all'amministrazione di sostegno veniva equiparata all'interdizione ed all'inabilitazione. Si stabilisce ora invece che è il giudice tutelare a disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendono al beneficiario dell'amministrazione di sostegno. Conclude osservando come le altre modifiche apportate non rivestano carattere sostanziale o comunque siano soltanto dirette ad aggiornare le disposizioni di copertura tenuto conto del tempo trascorso dalla approvazione in prima lettura da parte del Senato.

Il rappresentante del GOVERNO auspica l'approvazione del disegno di legge in titolo in quanto si tratta di un articolato che qualifica l'impegno del Governo a favore degli interventi di carattere sociale e di solidarietà.

Non essendovi richieste di intervento né di fissazione di termine per la presentazione di eventuali emendamenti, il PRESIDENTE avverte che si passerà, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, alla votazione dei soli articoli che sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Dopo che il presidente Antonino CARUSO ha verificato la presenza del numero legale, sono separatamente posti ai voti ed approvati all'unanimità gli articoli 1, 3, 13 e 18 del disegno di legge nel testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento.

Ha la parola il senatore CENTARO (FI), il quale dichiara il voto favorevole del Gruppo Forza Italia ricordando che l'articolato in esame è il frutto di due disegni di legge di identico contenuto d'iniziativa dei Gruppi Forza Italia e Democratici di Sinistra- l'Ulivo che riprendevano un testo già approvato dalla Camera dei deputati e dalla Commissione giustizia del Senato in sede referente nel corso della XIII legislatura. Con l'occasione sottolinea peraltro che l'avvenuta eliminazione del riferimento testuale agli anziani di età avanzata tra i possibili beneficiari del nuovo istituto, può non rivestire carattere decisivo in quanto tali soggetti potrebbero comunque in via interpretativa essere considerati tra i destinatari dello stesso. Fa presente altresì come il disegno di legge in titolo esprima un'iniziativa attesa che va nel senso della riqualificazione degli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione che finiscono, alla luce dell'innovazione, per costituire una extrema ratio alla quale si giunge solo dopo avere esperito un ampio ventaglio di possibilità di tutela offerte dall'articolato in esame. Conclude esprimendo apprezzamento per un'iniziativa che qualifica l'attività del Parlamento.

Il senatore FASSONE (DS-U) dichiara il voto favorevole del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo per quelle ragioni che sono state ampiamente illustrate nel corso dell'esame in occasione della precedente lettura da parte del Senato e alle quali fa rinvio. Reputa che le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati non intacchino in sostanza la portata dell'articolato il quale si caratterizza per non limitarsi alla tutela degli interessi patrimoniali dei beneficiari del nuovo istituto, essendo lo stesso diretto anche ad assicurare la cura della persona. In tal senso induce il rife-

rimento, che è ancora contenuto nel nuovo articolo 405, alle condizioni di vita personale e sociale; aspetto questo che potrebbe, tra l'altro, far recuperare in via interpretativa gli anziani di età avanzata tra i possibili beneficiari del nuovo istituto. Riferendosi poi al nuovo articolo 408 del codice civile ritiene di preferire il testo approvato dal Senato anche se, in un certo qual modo si può ritenere che comunque permanga una preferenza per la scelta dell'interessato nella designazione dell'amministratore, tenuto conto che il giudice tutelare può accedere ad altra scelta solo per gravi motivi. Riferendosi quindi al nuovo articolo 411 del codice civile, in materia di norme applicabili all'amministrazione di sostegno, esprime preoccupazione per il ribaltamento dell'impostazione della norma rispetto al testo approvato dal Senato. Manca infatti una chiara indicazione in ordine alla disciplina di chiusura da applicare, mentre suscita perplessità il fatto che sarà il giudice tutelare di volta in volta a disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendono al beneficiario dell'amministrazione di sostegno. È questa una innovazione che potrebbe determinare un non auspicabile contenzioso dando luogo alla conseguente reclamabilità dei provvedimenti del giudice. Conclude ribadendo il voto favorevole del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo sul disegno di legge in esame.

Il senatore PETRINI (*Mar-DL-U*) annuncia il voto favorevole della sua parte politica per i motivi già espressi nel corso dell'esame in occasione della precedente lettura da parte del Senato, motivi che continuano ad essere validi anche a seguito delle modifiche introdotte.

Il senatore CALLEGARO (*UDC*) dichiara il voto favorevole del Gruppo Unione Democristiana e di Centro e con l'occasione manifesta apprezzamento per le modifiche apportate dalla Camera dei deputati e in particolare, per l'eliminazione, tra i beneficiari del nuovo istituto, degli anziani di età avanzata in quanto ritiene inappropriata l'assimilazione *ope legis* di tali persone a quelle che per effetto di infermità o menomazione psico-fisica si trovano nella impossibilità di provvedere ai propri interessi.

Il senatore Luigi BOBBIO (AN) dichiara il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale e sottolinea come il disegno di legge in titolo costituisca un provvedimento fortemente voluto anche se giunge dopo una attesa troppo lunga. Non può esimersi dal rilevare che il testo approvato dal Senato poteva ritenersi preferibile in considerazione del suo contenuto più avanzato e quindi più chiaramente rispondente agli intenti che erano alla base dell'iniziativa. Ritiene peraltro che il testo che la Commissione si accinge ad approvare, continui comunque a rispondere allo spirito originario anche se una formulazione più attenta a talune situazioni avrebbe consentito di offrire maggiore spazi di tutela. Conclude auspicando che una lettura attenta e la prassi applicativa possano permettere alla legge di esplicare tutte le sue potenzialità.

La seduta, sospesa alle ore 19,25, è ripresa alle ore 19,30.

Il senatore TIRELLI (*LP*), pur esprimendo qualche preoccupazione con riferimento al significativo ampliamento dei poteri del giudice tutelare che conseguirà al varo del disegno di legge in titolo, ritiene comunque lo stesso senz'altro meritevole di approvazione e annuncia pertanto su di esso il voto favorevole del Gruppo Lega Nord.

Il presidente Antonino CARUSO sottolinea come la presenza della quasi totalità dei componenti della Commissione, al termine di un anno di lavori parlamentari sicuramente impegnativo e dopo la conclusione dell'esame dei documenti di bilancio, costituisca la migliore testimonianza della sensibilità della Commissione medesima rispetto alle problematiche oggetto del disegno di legge in titolo. Approvando in via definitiva l'introduzione nell'ordinamento italiano dell'istituto dell'amministrazione di sostegno, la Commissione giustizia del Senato conclude nel modo migliore il 2003 come «anno del disabile».

La Commissione approva infine, all'unanimità, il disegno di legge nel suo complesso.

La seduta termina alle ore 19,35.